

Decreto legislativo 50/2016
Regolamento interno del Consiglio, art. 9
Del. UP 299/15
Del. UP 109/2009

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 luglio
2017, n. 482

Regolamento per la costituzione e la gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice"), le modalità di costituzione e di gestione dell'elenco degli operatori economici (di seguito "elenco") per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, destinati alle esigenze del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito "Consiglio").

ARTICOLO 2

Pubblicità

Il presente regolamento, così come ogni sua modifica e integrazione, viene pubblicato sul sito internet del Consiglio.

ARTICOLO 3

Categorie merceologiche

L'elenco è suddiviso in categorie, come da allegato A) al presente regolamento.

ARTICOLO 4

Finalità

L'elenco costituisce strumento per l'individuazione di operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 5, da invitare alle procedure – attivate anche nell'ambito del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - finalizzate all'affidamento di forniture e servizi sotto soglia, nei limiti e per gli importi previsti dal vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia.

ARTICOLO 5

Requisiti per l'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) requisiti di carattere generale
 - insussistenza di alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, previsti all'articolo 80, comma 2, 4 e 5 del Codice;
- b) requisiti di idoneità professionale
 - iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, agricoltura e

artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o, per i non residenti in Italia, nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;

- possesso delle particolari autorizzazioni eventualmente necessarie per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione.

ARTICOLO 6

Domanda di iscrizione

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, presentano domanda di iscrizione nell'elenco, da redigere in conformità al modello allegato sub B) al presente regolamento.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda (legale rappresentante);
- b) dichiarazione sottoscritta dal firmatario medesimo e redatta in conformità al modello allegato sub C) al presente regolamento, attestante:
 - le generalità dell'operatore economico (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero telefono e fax, indirizzo internet, posta elettronica e pec);
 - gli estremi dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o, per i non residenti in Italia, nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
 - il possesso delle particolari autorizzazioni eventualmente necessarie per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
 - i dati anagrafici e di residenza del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione, vigilanza e controllo oppure del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società), e del direttore tecnico;
 - l'insussistenza di alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, previsti all'articolo 80 del Codice;
 - gli estremi dell'eventuale abilitazione al MEPA.

ARTICOLO 7

Procedura di iscrizione

Il Consiglio procede alla valutazione della domanda di iscrizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e comunica all'operatore economico l'esito del procedimento di iscrizione, specificando gli estremi del relativo provvedimento e le

categorie di specializzazione per le quali il soggetto richiedente sia stato iscritto o, qualora l'istanza di iscrizione sia stata respinta, le motivazioni del rigetto.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, sino a che il soggetto non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa e/o dei chiarimenti richiesti.

L'iscrizione nell'elenco non è assoggettata a limitazioni temporali.

ARTICOLO 8

Gestione dell'elenco, cancellazioni, aggiornamento e pubblicazione

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio eventuali variazioni in ordine a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e nella documentazione allegata.

Il Consiglio procede con cadenza annuale all'aggiornamento delle iscrizioni, invitando gli operatori economici iscritti a confermare il possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 del presente regolamento, mediante dichiarazione da redigere in conformità al modello allegato sub C). In caso di mancato invio della dichiarazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, il Consiglio procede alla cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.

Il Consiglio procede, altresì, alla cancellazione dall'elenco degli operatori economici che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere o nei confronti dei quali sia stato accertato il venir meno dei requisiti di ammissione richiesti o che non abbiano presentato offerta a seguito di tre inviti nel corso di un biennio o nei confronti dei quali sia stata contestata grave negligenza o malafede o errore grave nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

Gli operatori economici iscritti possono in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall'elenco, mediante semplice domanda scritta.

L'elenco, non appena costituito e così come aggiornato annualmente, è pubblicato sul sito internet del Consiglio.

ARTICOLO 9

Modalità di utilizzazione dell'elenco

Nei limiti e per gli importi previsti dal vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, il Consiglio si avvale dell'elenco, sia per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, effettuati mediante affidamento diretto, sia per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, effettuati mediante procedura negoziata.

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, gli operatori economici iscritti nell'elenco, per la categoria corrispondente alla fornitura o al servizio oggetto dell'affidamento, sono invitati a presentare offerta, senza ulteriori forme di pubblicità.

ARTICOLO 10
Trattamento dati personali

I dati personali dei soggetti che richiedono l'iscrizione nell'elenco sono trattati nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per finalità istruttorie connesse alla tenuta dell'elenco, mediante strumenti, anche automatizzati, atti a memorizzare e gestire i dati stessi, garantendone la sicurezza e la riservatezza.